

Testo Modificato
con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 02 di registro – seduta del 26/01/2019

“REGOLAMENTO COMUNALE
SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI”

PREAMBOLO

Il Comune di Cattolica Eraclea, nel rispetto dei diritti dell’infanzia, garantisce al minore di vivere e crescere nell’ambito della propria famiglia.

A tale scopo, attuerà tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo - assistenziale nell’interesse del minore.

L’Amministrazione Comunale, di concerto con la rete dei servizi, promuove e sostiene l’alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale dell’affido familiare, per i minori che siano privi di idoneo ambiente familiare.

Art.1

L’Amministrazione Comunale attua l’affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell’impossibilità temporanea di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989.

Per l’affido familiare deve intendersi la collocazione temporanea, residenziale o diurna di minori in un contesto familiare diverso da quello di origine o in una comunità di tipo familiare, per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio, disposto dal Servizio Sociale del Comune e resa esecutiva dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, o dal Tribunale per i minorenni qualora manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà parentale o del tutore, in presenza delle situazioni previste dall’art. 330 e seguenti C.C..

Per il minore temporaneamente privo di nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l’affido familiare o qualora non sia possibile l’inserimento in una Comunità di tipo familiare che abbia sede in luogo diverso dalla residenza del nucleo familiare di origine.

Art.2

La proposta del servizio sociale dovrà indicare, specificatamente, le motivazioni di essa, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario.

Deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento e il servizio locale cui va attribuita la vigilanza.

Possono beneficiare dell’intervento di affido familiare i minori da 0 a 18 anni, che si trovano in stato di carenza di cure familiari.

Art. 3

Il servizio sociale del Comune persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l’andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;

- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento e organizzare incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc....

Art.4

L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:

- 1) **Tipo Consensuale** - l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale del Comune, previo consenso di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la potestà o dal tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12anni (o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento) con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento.
Tale controllo è volto ad accertare che siano state rispettate le norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti in requisiti di cui alla Legge 149/2001 e successive modifiche e integrazioni "Diritto del minore ad una famiglia".
- 2) **Tipo Giudiziale** (senza il consenso dei genitori): tale affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni e si avvale del Servizio Sociale del Comune per la sua attivazione e vigilanza.

Secondo le tipologie di collocazione:

- L'affido residenziale si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine.
- L'affido diurno si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo per alcune ore della giornata, o durante il fine settimana, o festività, realizzando così nei suoi confronti un intervento di aiuto non residenziale, programmato dal Servizio Sociale Territoriale.

Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando il Comune a provvedere all'affidamento.

L'Affido familiare inoltre, in base al tempo e alla durata, può essere:

- **a lungo termine**, cioè fino a due anni, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. In questi casi si tratta di un provvedimento attuato per situazioni familiari di grave pregiudizio o molto complesse;
- **a medio termine**, non più di diciotto mesi, sempre tenendo conto delle difficoltà familiari;
- **a tempo parziale** o appoggio familiare, consiste nell'accoglienza del minore all'interno di una famiglia, valutata idonea dai servizi sociali, per alcune ore al giorno o alcuni giorni la settimana.

L'affidamento familiare cessa con Provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art.5

L'Amministrazione Comunale attraverso il proprio servizio affido provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e – sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria – delle famiglie di origine del minore;
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi concordati;
- stipulare un Contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

L'affidatario ha diritto, dietro richiesta, ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito. L'Ente Locale al momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, un contributo mensile per le spese di mantenimento e cura del minore nella misura di:

- € 400,00 se trattasi di affidamento familiare a tempo pieno a terze persone;
- € 400,00 se trattasi di affidamento familiare a tempo pieno a terze persone per minori diversamente abili titolari di indennità di accompagnamento, percepita dagli affidatari, il contributo si riduce ad € 200,00;
- € 200,00 se trattasi di affidamento familiare a tempo pieno a parenti per un solo bambino, detto contributo verrà incrementato di ulteriori € 100,00 per altri fratelli;
- € 200,00 se trattasi di affidamento familiare a tempo pieno a parenti per minori diversamente abili titolari di indennità di accompagnamento, percepita dagli affidatari, il contributo si riduce ad € 100,00;
- € 200,00 se trattasi di affidamento diurno a terze persone in caso di parenti l'importo verrà dimezzato;
- € 100,00 se trattasi di affidamento pomeridiano a terze persone in caso di parenti l'importo verrà dimezzato.

I benefici economici per altre modalità di affido (fine settimana, giornalieri non continuativi, brevi periodi di vacanza, ecc..) vengono determinate di volta in volta, per ogni singolo caso, a seconda delle problematiche del minore affidato, su proposta degli operatori che seguono il caso.

Il contributo mensile viene erogato alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto e su proposta del Servizio Sociale Comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio del Comune, ridefinito, annualmente, in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. L'indennità di mantenimento e gli oneri economici, a qualsiasi titolo, per i minori residenti nel territorio nazionale debbono gravare sul Comune in cui gli stessi risiedono, anche se l'affido viene realizzato in altro Comune, limitrofo o lontano.

Art.5

(con in rosso le modifiche apportate con Delibera di C. C. n.02 del 26/01/2019)

“L'Amministrazione Comunale attraverso il proprio servizio affido provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria, delle famiglie di origine del minore;
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi concordati;
- stipulare un Contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari

siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento;

- l'affidatario ha diritto, dietro richiesta, ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito;

- l'Ente Locale al momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, un contributo mensile per le spese di mantenimento e cura del minore nella misura di:

- *€ 400,00 affidamento familiare a tempo pieno a persone terze, fino ad un massimo di € 800,00 in caso di affido di ulteriori minori;*
- *€ 200,00 affidamento familiare a tempo pieno a parenti, fino ad un massimo di € 400,00 in caso di affido di ulteriori fratelli;*
- *€ 200,00 se trattasi di affidamento diurno a terze persone, in caso di parenti verrà dimezzato;*
- *€ 100,00 se trattasi di affidamento diurno a terze persone, in caso di parenti verrà dimezzato;*

- I benefici economici per altre modalità di affido (fine settimana, giornalieri non continuativi, brevi periodi di vacanza, ecc.) vengono determinati di volta in volta, per ogni singolo caso, a seconda delle problematiche del minore affidato, su proposta degli operatori che seguono il caso;

- Il contributo mensile viene erogato alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto e su proposta del Servizio Sociale Comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio del Comune, ridefinito, annualmente, in base alle variazioni Istat sul costo della vita;

- L'indennità di mantenimento e gli oneri economici, a qualsiasi titolo percepiti, per i minori residenti nel territorio nazionale debbono gravare sul comune in cui essi risiedono, anche se l'affido viene realizzato in altro comune limitrofo o lontano.

Art.6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarate disponibili per le quali il servizio sociale del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- Conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

Art.7

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;

- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio);
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affidamento.
- il non rispetto del progetto di affido da parte della famiglia affidataria comporterà l'immediata revoca del provvedimento e l'esclusione della stessa dalla possibilità di nuovi affidi.

Art.8

Le famiglie di origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art.9

Ad ogni nucleo familiare non possono essere affidate più di due minori salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare. E' opportuno privilegiare l'affidamento a nuclei familiari con figli.

Art.10

L'affidamento familiare effettuato dal servizio sociale del Comune si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari e della famiglia di origine e nella successiva esecutività da parte del Giudice tutelare.

Ove l'affidamento non sia condiviso dalla famiglia d'origine si procederà a chiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni.

Art.11

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune per gg.15 consecutivi, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
2. Il presente regolamento, all'atto della sua entrata in vigore, sostituisce e revoca ad ogni effetto di legge, ogni precedente normativa regolamentare in materia di affidamento familiare di minori.